

**MM no. 18/2017**Oggetto**Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Faido**

Signor Presidente,  
Signore e Signori Consiglieri Comunali.

con il presente messaggio, come del resto già avvenuto in molti comuni ticinesi, sottoponiamo alla vostra approvazione il regolamento relativo alla videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Faido.

La videosorveglianza, che deve avere una base legale tramite un regolamento, diventa indispensabile per proteggere la collettività e in particolare per prevenire comportamenti illegali e danni alle strutture pubbliche.

Si desidera cercare di dissuadere le attività illecite e tutelare la sicurezza, il decoro, l'igiene e l'integrità degli immobili/infrastrutture di proprietà comunale.

**Premessa**

Il Municipio si trova costretto ad entrare nel merito del tema della videosorveglianza, in quanto sempre più di frequente è stata riscontrata una mancanza di rispetto verso le infrastrutture pubbliche, e in particolare presso le piazze di raccolta dei rifiuti.

La videosorveglianza interessa una cerchia indeterminata di persone ed è volta a prevenire fatti illegali e a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico, consentendo l'identificazione di persone, all'ingresso e all'interno di stabili o infrastrutture pubblici.

La ripresa di immagini e suoni che consente di identificare direttamente o indirettamente delle persone, come nel caso della videosorveglianza dissuasiva, si configura a tutti gli effetti come un'elaborazione di dati personali ai sensi della Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP). L'acquisizione e la conservazione di materiale di identificazione può essere considerata come un'ingerenza nella sfera privata dell'individuo. I dati personali possono pertanto essere elaborati soltanto qualora esista una base legale o se l'elaborazione serve all'adempimento di un compito legale (principio della legalità, art. 6 cpv. 1 della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali LPDP).

Pertanto dal profilo giuridico, la videosorveglianza richiede una base legale, formalizzata attraverso un regolamento comunale adottato dal legislativo comunale, specificato in seguito da un'ordinanza.

**Attuazione**

Dopo l'approvazione da parte di tutti gli organi preposti, il Municipio intende procedere alla messa in esercizio della videosorveglianza dissuasiva presso i centri di raccolta dei rifiuti, in particolare a Faido, in zona Gerre e Rutan, dove continuamente sono stati constatati, comportamenti poco rispettosi della cosa pubblica (a tal proposito alleghiamo la documentazione fotografica che ben

rappresenta quanto appena descritto) e a scopo preventivo presso la nuova Pista di ghiaccio, in quanto, come ben sapete, è una struttura aperta.

Oltre a quanto appena citato, il Municipio valuterà altre situazioni presenti sul territorio comunale che necessiteranno di essere monitorate per mezzo di un sistema di videosorveglianza dissuasiva.

## **Il Regolamento**

Con il presente Regolamento si intende disciplinare l'installazione di videocamere sul territorio, regolando il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati, per proteggere le infrastrutture pubbliche ed i rispettivi utenti da azioni manifestamente illegali. La posa e l'uso delle videocamere avverrà ad opera del Municipio nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità (v. anche commento ad art. 3).

In dettaglio vi elenchiamo gli articoli del Regolamento concernente la videosorveglianza del Comune di Faido:

### art. 1 Basi legali

Nulla da segnalare.

### art. 2 Oggetto e scopo

Consente al Municipio l'installazione di videocamere sul territorio comunale, per il trattamento e la conservazione dei dati registrati in modo di dissuadere e punire le azioni illegali.

### art. 3 Utilizzazione e principi – principio della proporzionalità e finalità

Nel commisurare la necessità di un sistema di controllo tramite videocamere, al grado di rischi, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a reali e concreti pericoli, o per le quali non occorre un'effettiva esigenza di deterrenza.

### art. 4 Responsabilità

Questo articolo spiega chi ha il compito e la responsabilità sulla protezione dei dati sensibili raccolti con i vari apparecchi e che il Municipio può delegare il compito, per es. alla Polizia comunale.

### art. 5 Informazione al pubblico

Questo articolo spiega che si deve informare mediante avvisi ben leggibili "zona videosorvegliata" la zona controllata dalle installazioni di videosorveglianza.

### art. 6 Registrazione

È possibile registrare le riprese effettuate dalla videosorveglianza e conservarle il tempo strettamente necessario per rilevare eventuali violazioni di legge.

Intendiamo conservare i dati per 100 ore. Il Tribunale federale ha avuto modo di affermare che il mantenimento delle immagini acquisite per un periodo di 100 ore, non contravviene alle leggi vigenti nel campo della protezione della privacy o della sfera privata.

### art. 7 Trasmissione dati a terzi

Questo articolo sancisce che i dati personali registrati non possono essere comunicati a terze persone. Nel caso di procedimenti civili, amministrativi o penali nei quali è parte o coinvolto il Comune, tali dati possono essere trasmessi alle autorità competenti. È possibile trasmettere dei dati personali registrati solo su richiesta delle competenti autorità.

### art. 8 Protezione dei dati

Il Municipio ha il compito di proteggere i dati personali.

Le persone designate dal Municipio procederanno ad impedire la visione da parte di terze persone non autorizzate. Si fa notare che in assenza di fatti che richiedono la ricerca degli autori, in

ossequio alla protezione dei dati, le registrazioni non saranno nemmeno lette e verranno automaticamente cancellate dopo 100 ore dalla registrazione.

art. 9 Entrata in vigore

Il regolamento, dopo l'adozione da parte del CC, entrerà in vigore con la crescita in giudicato della decisione di ratifica della Sezione degli enti locali.

I Costi

Per quanto riguarda i costi, se gli stessi rientreranno nella delega prevista dall'art. 29 RC, il Municipio procederà senza alcuna richiesta al Consiglio comunale, altrimenti seguiranno la procedura del messaggio.

Visto quanto precede si invita il Consiglio comunale a voler

risolvere

1. **È approvato nel complesso il Regolamento comunale relativo alla videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Faido;**
2. **Il regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte dell'autorità competente.**

Per il Municipio di Faido  
Il Sindaco                      La Segretaria  
Ing. R. David                      A. Pedrini



Approvato con ris. mun 654/2017 del 13.11.2017

Allegato:

- regolamento

**N.B. Il presente messaggio viene attribuito alla Commissione delle petizioni**